
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE (ART.2222 C.C.)

Le presenti Condizioni Generali, ove non derogate da specifico accordo scritto tra le Parti, si applicano a tutti i contratti stipulati tra il Committente ed il Prestatore d'Opera Intellettuale e costituiscono parte integrante degli stessi.

1 DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

Quando utilizzati nell'incarico conferito al Prestatore d'Opera Intellettuale, i termini qui riportati avranno i seguenti significati:

per "Committente" si intende Stantec S.p.A.;

per "Prestatore d'Opera Intellettuale" si intende persona fisica che fornisce le Prestazioni;

per "Contratto" si intende il Contratto stipulato tra Stantec e il Prestatore d'Opera Intellettuale (in seguito, per brevità, "Prestatore"), come integrato da qualsiasi Ordine di Variante e qualsiasi accordo modificativo o integrativo del medesimo Contratto che dovesse essere successivamente convenuto per iscritto dalle Parti;

per "Ordine di Variante" si intende un modulo che descriva qualsiasi modifica apportata alle Prestazioni richieste;

per "Cliente" o "Cliente Finale" si intende il soggetto con cui Stantec ha stipulato il Contratto Principale;

per "Contratto Principale" si intende l'accordo tra Stantec e il Cliente in cui Stantec ricopre il ruolo di consulente verso il Cliente e in relazione al quale sono richieste le Prestazioni;

per "Specifica Tecnica" si intende il documento tecnico presentato in fase di offerta da Stantec che include la descrizione di tutte le attività oggetto del Contratto Principale, nonché la specifica tecnica emessa dal Cliente in fase di richiesta di offerta;

per "Parte" si intende singolarmente e impersonalmente o Stantec o il Prestatore d'Opera Intellettuale e con "Parti" si intendono collettivamente e impersonalmente sia Stantec sia il Prestatore d'Opera Intellettuale;

per "Sito" si intende qualsiasi sito o i siti a cui si riferiscono le Prestazioni fornite;

per "Prestazioni" si intendono le prestazioni professionali da svolgere o svolte dal Prestatore d'Opera Intellettuale per conto di Stantec;

per "Programma delle Prestazioni" si intende la tempistica per lo svolgimento delle Prestazioni indicata in ciascun Contratto secondo le indicazioni generali di cui al Cronoprogramma preventivamente concordato fra le Parti e riportato nel Contratto.

2 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

- 2.1 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà svolgere le Prestazioni a perfetta regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e organizzazione a proprio rischio, secondo quanto riportato nel Contratto, e dovrà attenersi rigorosamente ai termini e alle condizioni del Contratto. In ogni caso devono intendersi ricomprese nelle Prestazioni tutte le attività connesse descritte nel Contratto Principale nonché quelle attività che, anche se non specificatamente indicate, si renderanno tuttavia necessarie per il migliore compimento delle Prestazioni stesse secondo quanto previsto nel Contratto.
- 2.2 Come compenso per lo svolgimento delle Prestazioni, Stantec pagherà il Prestatore d'Opera Intellettuale secondo l'importo e la modalità stabiliti nel Contratto. Stantec non sarà responsabile per altre spese o costi in cui è incorso il Prestatore che non siano stati espressamente indicati nel Contratto.

3 RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE

- 3.1 Il Prestatore d'Opera Intellettuale accetta di svolgere le Prestazioni in conformità con il Programma delle Prestazioni previsto dal Contratto e di rispettare tutte le condizioni ed i termini del Contratto.
- 3.2 Il Prestatore d'Opera Intellettuale assume, nei confronti di Stantec, tutti gli obblighi e le responsabilità che Stantec ha assunto nei confronti del Cliente con il Contratto Principale. Sarà cura del referente Stantec trasmettere al Prestatore copia dei termini e delle condizioni del Contratto Principale cui il Prestatore dovrà attenersi. In caso di incongruenza tra gli obblighi contenuti nel Contratto Principale e gli obblighi contenuti nell'accordo tra Stantec e il Prestatore d'Opera Intellettuale, il Prestatore deve rispettare gli obblighi previsti nel primo Contratto. Se il Cliente richiede il rispetto di obblighi particolari, ad esempio in materia di salute e sicurezza, il Prestatore deve rispettare tali obblighi.
- 3.3 Il Prestatore d'Opera Intellettuale sarà l'unico responsabile delle modalità e dei metodi di svolgimento delle Prestazioni.
- 3.4 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà rispettare tutti i requisiti legali relativi alle Prestazioni e dovrà agire in piena conformità con qualsiasi normativa applicabile alle Prestazioni medesime.
- 3.5 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà ottenere e pagare per tutti i permessi, le licenze, i documenti, le qualifiche e le altre autorizzazioni, richieste dalla legge o dalle consuetudini locali o da pratiche aziendali corrette, per quanto riguarda lo svolgimento delle Prestazioni.
- 3.6 Fatta eccezione per quanto riportato espressamente nel Contratto, se non previa autorizzazione scritta da parte di Stantec, il Prestatore d'Opera Intellettuale non potrà comunicare direttamente con il Cliente o con qualsiasi ente governativo o regolatore in merito alle Prestazioni e dovrà indirizzare a Stantec tutte le richieste e le presunte indicazioni da parte del Cliente o di qualsiasi ente governativo o regolatore che fanno riferimento alle Prestazioni.
- 3.7 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà conservare tutta la documentazione di lavoro completa, aggiornata e dettagliata in merito alle Prestazioni professionali. Il Prestatore assicurerà a Stantec un accesso adeguato ed immediato a tali documenti di lavoro e dovrà permettere a Stantec di effettuare eventuali copie. Qualsiasi membro del personale di Stantec o del Cliente può controllare i documenti di lavoro del Prestatore e valutare la fornitura delle Prestazioni in ogni ragionevole momento e luogo.
- 3.8 In proposito, fermo restando quanto previsto al seguente Articolo 5, il Prestatore d'Opera Intellettuale si impegna sin d'ora a implementare senza indugio ogni indicazione pervenuta da Stantec all'esito delle predette valutazioni.
- 3.9 Il Prestatore d'Opera Intellettuale adempierà ai suoi obblighi, ai sensi del Contratto, nei tempi e con le modalità tali da permettere a Stantec di adempiere ai suoi obblighi, ai sensi del Contratto Principale, e il Prestatore indennizzerà e manterrà Stantec indenne da e contro qualsiasi inadempienza che impedisca di rispettare i termini del Contratto Principale o da qualsiasi atto od omissione del Prestatore che comporti qualsiasi responsabilità da parte di Stantec, del Cliente o di terzi ai sensi del Contratto Principale.

4 DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE

- 4.1 La durata del Contratto è specificata nel Contratto medesimo e potrà essere prolungata, previo accordo scritto delle Parti anche semplicemente tramite l'emissione da parte di Stantec di un Ordine di Variante, e la relativa sottoscrizione tra le Parti.
- 4.2 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà eseguire le Prestazioni Professionali secondo le tempistiche indicate nel Contratto o nei successivi Ordini di Variante.

5 NORME PER LO SVOLGIMENTO E NON ESCLUSIVITA' DEL CONTRATTO

- 5.1 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà svolgere le Prestazioni Professionali rispettando i migliori standard di cura e diligenza tipici dei primari operatori che effettuano attualmente prestazioni simili alle Prestazioni Professionali oggetto del Contratto e, in generale, le *best practices* generalmente riconosciute per il settore di riferimento.
- 5.2 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà attenersi a qualsiasi codice di procedura corretta applicabile alla fornitura delle Prestazioni nell'area in cui devono essere effettuate le Prestazioni stesse.
- 5.3 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà correggere immediatamente qualsiasi difetto o inadempienza nelle Prestazioni Professionali, comunicati da Stantec o dal Cliente e dovrà sostenere tutti i costi relativi alla correzione della prestazione difettosa o inadeguata del Prestatore senza costi aggiuntivi per Stantec o per il Cliente. Se tali difetti o carenze non vengono corretti in modo tempestivo, Stantec può farli correggere a spese del Prestatore d'Opera Intellettuale e, senza limitare nessuno dei suoi diritti, Stantec può dedurre qualsiasi costo sostenuto dai pagamenti dovuti al Prestatore.
- 5.4 Il Contratto non è stipulato in forma esclusiva nei riguardi del Prestatore d'Opera Intellettuale e non garantisce in alcun modo un numero minimo di incarichi; pertanto, Stantec sarà pienamente libera di utilizzare anche altri incaricati per lo svolgimento delle attività qui considerate.
- 5.5 Il Prestatore d'Opera Intellettuale potrà stipulare contratti con terzi, a meno che le attività, oggetto degli stessi, siano in conflitto con quanto stabilito dall'Art. 16 in tema di conflitto di interessi.

6 ACCESSO AL SITO

- 6.1 Stantec assicurerà al Prestatore d'Opera Intellettuale l'accesso al Sito del Progetto, secondo le modalità concesse a suo favore dal Cliente Finale, ai sensi e per gli effetti di cui al Contratto Principale. Il Prestatore dovrà rispettare rigorosamente i requisiti di sicurezza applicabili, come stabilito da Stantec o dal Cliente Finale.

7 SALUTE E SICUREZZA

- 7.1 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà rispettare i massimi standard di salute, sicurezza e qualsiasi requisito addizionale relativo alla salute, alla sicurezza obbligatorio per legge ovvero da quanto altro richiesto da Stantec o dal Cliente Finale, nel Contratto Principale o altro accordo tra le Parti. Il Prestatore accetta di documentarsi dettagliatamente in merito alle problematiche relative alla salute ed alla sicurezza legate alle Prestazioni e al Sito e di essere l'unico responsabile per tali problematiche in qualsiasi momento e non solo durante il normale orario lavorativo.
- 7.2 Il Prestatore d'Opera Intellettuale è a conoscenza e dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni sulla sicurezza del sito relative al Sito ed è consapevole dei rischi a ciò connessi.

8 INTEGRITA' E SOSTENIBILITA'

- 8.1 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dichiara di aver preso visione e di conoscere i principi di Governance di Stantec con particolare riguardo all'Integrità e la Sostenibilità, consultabili sul [Sito Istituzionale di Stantec](#), e che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 8.2 Alla luce di quanto sopra, il Prestatore d'Opera Intellettuale s'impegna, in relazione all'esecuzione di ciascun Contratto/i e/o di ciascun Ordine/i a:
- ✓ non utilizzare né dare sostegno all'utilizzo del lavoro minorile e del lavoro obbligato;
 - ✓ assicurare pari opportunità e libertà di associazione, promuovendo lo sviluppo di ciascun individuo;
 - ✓ opporsi all'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale;
 - ✓ rispettare le leggi e gli standard in materia di orario di lavoro e garantire che i salari siano sufficienti a soddisfare i bisogni primari del personale;
 - ✓ stabilire e mantenere attive le procedure necessarie per valutare e selezionare fornitori e subfornitori sulla base del loro livello di responsabilità sociale e ambientale;
 - ✓ non tollerare alcun tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente;
 - ✓ valutare e ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti e servizi lungo tutto il relativo ciclo di vita;
 - ✓ utilizzare responsabilmente le risorse con l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile che rispetti l'ambiente e i diritti delle generazioni future.
- 8.3 Il Prestatore d'Opera Intellettuale s'impegna altresì ad imporre ai propri eventuali subcontraenti e subfornitori il rispetto dei suddetti principi, valori e politiche, vigilando regolarmente sull'effettivo rispetto di tale obbligo da parte degli stessi.

9 QUALIFICHE TECNICHE E PROFESSIONALI

- 9.1 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dichiara di essere regolarmente iscritto all'Ordine Professionale di riferimento, o di provvedere alla relativa iscrizione nel caso in cui le Prestazioni affidategli lo richiedessero quale requisito necessario. L'inosservanza di questo Articolo farà decadere il Contratto con effetto immediato.
- 9.2 Il Prestatore d'Opera Intellettuale sarà tenuto a fornire eventuali ulteriori documenti o informazioni che attestino la sussistenza dei requisiti specifici necessari in base all'entità e tipologia delle Prestazioni.

10 CONDIZIONI CONTRATTUALI DI TRASPORTO

- 10.1 Ove ricorresse la necessità di effettuare attività di trasporto, Il Prestatore d'Opera Intellettuale si impegna:
- ✓ a rispettare tutte le norme, le procedure e la programmazione della forza lavoro nei Paesi in cui avviene il trasporto;
 - ✓ a rispettare tutte le normative applicabili per il trasporto nei Paesi in cui avviene il trasporto;
 - ✓ in riferimento al trasporto di scarti o materiali contaminanti, a rispettare tutte le norme in vigore nei Paesi in cui avviene il trasporto, garantendo l'implementazione di ogni misura preventiva stabilita nelle normative attuali. Il trasportatore dovrà garantire di non abbandonare in nessun caso la merce trasportata e di portare la merce alla destinazione concordata e autorizzata;
 - ✓ rispettare tutte le normative relative al diritto al lavoro, al salario, all'assicurazione, alla previdenza sociale e all'immigrazione.
- 10.2 Il Prestatore d'Opera Intellettuale garantisce che, in caso di trasporto, non saranno trasportate merci illegali o persone in violazione delle leggi sull'immigrazione.

11 PAGAMENTI DI IMPOSTE E SPESE

- 11.1 La fatturazione dovrà essere effettuata e presentata a Stantec dal Prestatore d'Opera Intellettuale come disposto nel Contratto.
- 11.2 Stantec corrisponderà il compenso al Prestatore d'Opera Intellettuale secondo le modalità espresse nel Contratto e subordinatamente all'assenza di contestazioni in proposito da parte di Stantec e/o del Cliente Finale.
- 11.3 I pagamenti, effettuati da Stantec nei confronti del Prestatore d'Opera Intellettuale, secondo il Contratto, non dovranno essere interpretati come prova di accettazione delle Prestazioni o come atto di rinuncia del diritto di Stantec di richiedere la correzione di qualsiasi difetto o inadempienza nelle Prestazioni.

12 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 Stantec avrà la facoltà di recedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dal Contratto, sia per esigenze proprie che nel caso in cui il Contratto Principale fosse estinto anticipatamente ovvero sospeso dal Cliente. In tal caso, il Prestatore d'Opera Intellettuale avrà unicamente diritto al pagamento delle Prestazioni correttamente svolte fino alla data di estinzione del Contratto e al rimborso delle spese documentate ragionevolmente sostenute e comunque già autorizzate da Stantec. Il Prestatore d'Opera Intellettuale non avrà diritto ad alcun ulteriore pagamento o indennizzo per le Prestazioni non effettuate.
- 12.2 Se, in qualsiasi momento, il Prestatore d'Opera Intellettuale dovesse risultare inadempiente al Contratto, ovvero a un Ordine, ovvero dovesse ragionevolmente apparire non in grado di rispettare scrupolosamente gli obblighi con i medesimi assunti, Stantec potrà contestare la violazione al Prestatore concedendo un periodo di tempo opportuno, che sarà di volta in volta definito in base all'entità dell'inadempimento, per sanare la violazione contestata. Se il Prestatore non provvederà in tal senso entro il tempo assegnato, Stantec avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 del Codice civile, fermo restando qualsiasi altro suo diritto o azione giudiziaria.
- 12.3 Nel caso di risoluzione del Contratto secondo la clausola 12.2, Stantec potrà trattenere qualsiasi pagamento destinato al Prestatore d'Opera Intellettuale per le Prestazioni Professionali non svolte correttamente, fino al completamento definitivo di tali Prestazioni Professionali, da parte o per conto di Stantec e del rendiconto finale dei costi a ciò relativi. Nell'eventualità in cui l'importo trattenuto da Stantec superi il costo finale complessivo per la correzione del problema, Stantec dovrà pagare immediatamente l'eccedenza al Prestatore. Nel caso in cui il costo finale complessivo per sanare l'inadempimento superasse l'importo trattenuto da Stantec, il Prestatore dovrà rimborsare immediatamente la differenza a proprio carico a Stantec, e comunque non oltre 14 giorni dalla richiesta scritta di pagamento da parte della medesima Stantec. Qualsiasi controversia in merito alle somme dovute da entrambe le Parti secondo la clausola 12.3 dovrà essere regolata dalla procedura di cui al seguente Articolo 14.
- 12.4 Nell'eventualità in cui il Contratto venisse risolto ai sensi della precedente clausola 12.2 e successivamente venisse determinata per un qualsiasi motivo l'assenza dei presupposti per tale risoluzione, i diritti e gli obblighi delle Parti dovranno essere comunque disciplinati alla stregua del recesso di cui alla precedente clausola 12.1.
- 12.5 Ciascuna Parte avrà facoltà di risolvere il Contratto in qualsiasi momento, ex art. 1456 c.c., mediante l'invio di una notifica scritta all'altra Parte, nel caso in cui l'altra Parte fosse soggetta a fallimento o altra procedura concorsuale, versasse in stato di crisi o insolvenza, venisse per qualsiasi ragione posta in liquidazione, ovvero illegittimamente interrompesse o terminasse l'esecuzione delle Prestazioni Professionali in difetto di valide cause di forza maggiore.

13 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

- 13.1 Il Prestatore d'Opera Intellettuale, con la sottoscrizione del Contratto, si obbliga a garantire che non violerà alcun diritto di proprietà intellettuale, che, per la presente clausola, dovrà includere, ma non sarà limitato a, brevetti, marchi di fabbrica o *copyright*, nello svolgimento degli obblighi di sua competenza stabiliti dal Contratto. Nel caso in cui il Prestatore sia sospettato di aver violato un qualsiasi diritto, il Prestatore dovrà, a sola discrezione di Stantec ed a carico unicamente del Prestatore:
- ✓ garantire a Stantec ed al Cliente il diritto di continuare ad utilizzare tutto ciò che sia stato fornito come parte delle Prestazioni e che risulti essere oggetto di una richiesta d'indennizzo; oppure
 - ✓ sostituire o modificare qualsiasi parte delle Prestazioni in modo che non sia più oggetto di una richiesta d'indennizzo ma che continui comunque a rispettare i requisiti di questo Contratto; oppure
 - ✓ rimborsare Stantec per tutti i pagamenti effettuati al Prestatore relativi o derivanti da qualsiasi attività che risulti essere oggetto di una richiesta d'indennizzo e rimborsare tutti i costi sostenuti da Stantec e dal Cliente in seguito alla gestione della richiesta d'indennizzo.
- 13.2 La violazione dell'obbligo anzidetto costituisce un grave inadempimento ai sensi dell'Art. 1453 c.c. e legittima Stantec a risolvere il Contratto ex Art. 1460 c.c. e a chiedere il risarcimento dei danni.

14 RISOLUZIONE CONTROVERSIE

- 14.1 Per tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso, si applicherà la legge italiana ed il foro competente sarà quello di Milano.
- 14.2 Resta in ogni caso inteso che la pendenza del procedimento di cui alla precedente clausola 14.1 non darà in alcun caso diritto al Prestatore d'Opera Intellettuale di sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione delle Prestazioni Professionali secondo quanto previsto dal Contratto.

15 CONFIDENZIALITA'

- 15.1 Tutte le informazioni e i dati comunicati da Stantec o dal Cliente Finale od altrimenti sviluppati od ottenuti in seguito all'incarico sono da considerarsi confidenziali.
- 15.2 Il Prestatore d'Opera Intellettuale accetta di non diffondere, vendere, scambiare, pubblicare o rendere in alcun modo disponibili a terzi, alcuna informazione o dato comunicato da Stantec o dal Cliente Finale od altrimenti sviluppati od ottenuto sulla base del Contratto senza il permesso scritto di Stantec. In generale, il Prestatore accetta di non utilizzare tali informazioni o dati per scopi diversi dal corretto svolgimento delle Prestazioni Professionali.
- 15.3 Gli obblighi imposti al Prestatore d'Opera Intellettuale ai sensi del presente Articolo non troveranno applicazione per le informazioni o i dati:
- ✓ che sono di pubblico dominio;
 - ✓ che sono stati sviluppati autonomamente dal Prestatore d'Opera Intellettuale, al di fuori dell'ambito dell'esecuzione del Contratto, senza utilizzare o fare affidamento sulle informazioni riservate di Stantec o del Cliente;
 - ✓ che sono stati legittimamente rivelati al Prestatore d'Opera Intellettuale, su base espressamente qualificata come "non confidenziale" e con espressa facoltà di eventuale divulgazione; oppure
 - ✓ dei quali la legge imponga al Prestatore d'Opera Intellettuale la rivelazione a un'Autorità pubblica o a un organo giudiziario, a condizione che il Prestatore d'Opera Intellettuale abbia previamente assunto tutte le misure ragionevolmente possibili per permettere a Stantec o al Cliente Finale di avere l'opportunità di contrastare o tentare di ridurre la richiesta di ulteriori divulgazioni.
- 15.4 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà garantire che i suoi eventuali collaboratori e consulenti (ove debitamente autorizzati sulla base del Contratto) rispettino gli obblighi imposti al medesimo, secondo il presente Articolo 15, assumendo quantomeno analoghi impegni nei suoi confronti.

16 CONFLITTO D'INTERESSI

- 16.1 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà garantire che durante lo svolgimento delle Prestazioni non sopraggiunga alcuna circostanza per la quale le attività del Prestatore specificate nel Contratto entrino in conflitto o possano entrare in conflitto con l'interesse personale del Prestatore o rispetto alle Prestazioni che il medesimo potrebbe offrire a terzi.
- 16.2 Il Prestatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente la sussistenza di un qualsiasi conflitto di interesse, come sopra descritto, anche solo potenziale, al fine di consentire alla Committente di valutarne l'effettivo impatto ed eventuali misure correttive.

17 PRATICHE COMMERCIALI

- 17.1 Con la sottoscrizione del Contratto le Parti si impegnano reciprocamente a non pagare, promettere di pagare o autorizzare il pagamento di qualsiasi somma o beni di valore, direttamente o indirettamente, a qualsiasi soggetto terzo (sia esso un Pubblico Ufficiale o un soggetto privato) per scopi illegali o che inducano impropriamente il soggetto a compiere qualsivoglia azione in favore di una qualsiasi delle parti correlate all'Incarico, alle Prestazioni, al Contratto o a questioni ad esso correlate.
- 17.2 Le Parti concordano che gli agenti o i rappresentanti delle stesse, assunti per rappresentare tali Parti in merito alle Prestazioni, dovranno attenersi alla presente clausola e a tutte le norme relative alle attività e agli obblighi delle Parti che hanno sottoscritto il Contratto, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione alcuna, le norme e gli obblighi in materia di pagamenti impropri come descritto in precedenza.
- 17.3 Ognuna delle Parti potrà, a propria discrezione, richiedere all'altra Parte e ricevere conferma scritta della piena ottemperanza alla suddetta clausola. Tuttavia, i requisiti della presente clausola non vietano le normali e consuete attività commerciali o la distribuzione materiale promozionale di valore irrisorio.
- 17.4 Il Prestatore d'Opera Intellettuale accetta di attenersi al Codice di Condotta professionale per i Partner di Stantec, disponibile sul [Sito Istituzionale di Stantec](#).
- 17.5 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà riportare puntualmente all'Organismo di Vigilanza di Stantec qualsiasi potenziale aggiornamento o informazione sulla violazione delle disposizioni dalle clausole da 17.1 al 17.4 inclusa. L'Organismo di Vigilanza (ODV) è contattabile in ogni momento via e-mail al seguente indirizzo: odv@stantec-italia.com.
- 17.6 Il Prestatore d'Opera Intellettuale si impegna altresì a segnalare al Comitato Whistleblowing, istituito ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e delle relative Linee Guida, le violazioni ex Art. 2 della normativa in materia, attraverso il seguente canale: stantec@servizioregistro.it.
- 17.7 La violazione delle precedenti clausole concede a Stantec il diritto di rescindere il Contratto vigente.

18 OBBLIGO AL RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. 231/2001)

- 18.1 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dichiara di conoscere e si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (Modello 231) adottato da Stantec, ed eventuali integrazioni, consultabile sul [Sito Istituzionale di Stantec](#).
- 18.2 Il Prestatore d'Opera Intellettuale risarcirà e indennizzerà Stantec per qualsiasi penalità o danno che potrebbe essere causato a Stantec in seguito alla violazione da parte del Prestatore d'Opera Intellettuale degli impegni, delle dichiarazioni e delle garanzie stabilite nella clausola 18.1.

19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONI DELLE PRATICHE COMMERCIALI E MODELLO 231 DI STANTEC

- 19.1 La violazione delle pratiche commerciali e di tutte le altre norme riportate nel Modello 231 adottato da Stantec, costituisce un grave inadempimento ai sensi dell'Art. 1453 c.c. e legittima Stantec a risolvere il Contratto ex Art. 1460 c.c. tramite comunicazione inviata con lettera raccomandata. La risoluzione del Contratto avrà effetto immediato a partire dalla data di ricezione della lettera raccomandata e Stantec avrà anche il diritto di avviare azioni legali per il rimborso dei danni.

20 CONTROLLI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

- 20.1 Il Prestatore d'Opera Intellettuale accetta di essere sottoposto ai controlli stabiliti dall'Organismo di Vigilanza Stantec, previo accordo sulle tempistiche della relativa effettuazione. I controlli devono attenersi alle normative sul lavoro e alla legge sulla protezione dei dati personali.
- 20.2 Il Prestatore d'Opera Intellettuale è a conoscenza e accetta che i controlli di cui alla precedente clausola potranno essere svolti dai soggetti interni di Stantec o da soggetti terzi dalla medesima incaricati.
- 20.3 Le Parti riconoscono che il Prestatore d'Opera Intellettuale può avere accesso ai Dati Personali, nella fornitura delle Prestazioni, e Stantec (in qualità di Titolare del Trattamento) nomina il Prestatore (in qualità di Responsabile del Trattamento) per elaborare tali Dati Personali per suo conto.
- 20.4 Laddove il Prestatore elabori i Dati Personali in conformità al Contratto, il medesimo si atterrà alle istruzioni di Stantec in relazione a tali Dati Personali e (subordinatamente a tali istruzioni) implementerà misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i Dati Personali da un trattamento non autorizzato o illegale e da perdita accidentale, distruzione, danno, alterazione o divulgazione.
- 20.5 Il Prestatore d'Opera Intellettuale fornirà a Stantec piena collaborazione e assistenza nell'adempimento degli obblighi previsti dalla Legislazione sulla protezione dei dati, anche in relazione alla sicurezza del trattamento, alla notifica delle violazioni dei dati personali, alla notifica delle richieste degli interessati e alle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati.
- 20.6 Il Prestatore d'Opera Intellettuale non dovrà trasferire i Dati Personali a terzi, né trasferirli al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto di Stantec.
- 20.7 Alla scadenza o alla risoluzione del Contratto, il Prestatore d'Opera Intellettuale cesserà le attività di trattamento e cancellerà o restituirà a Stantec (come richiesto da Stantec) tutti i Dati personali detenuti o elaborati dal Prestatore per conto di Stantec.
- 20.8 Nulla nel presente documento solleva una delle Parti dalle proprie responsabilità per il rispetto della legislazione applicabile in materia di privacy.
- 20.9 I seguenti termini utilizzati all'interno della presente clausola avranno i seguenti significati:
- ✓ "*Legislazione in materia di protezione dei dati*" indica qualsiasi legge, statuto, dichiarazione, direttiva, emanazione legislativa, ordine, regolamento, norma o altra restrizione vincolante, come aggiornata e modificata di volta in volta, che riguarda la protezione degli individui per quanto riguarda il trattamento dei Dati personali a cui una Parte è soggetta, compresi (ma non solo) il GDPR e il decreto legislativo 101/2018;
 - ✓ "*Responsabile del trattamento dei dati*" ha il significato attribuito nella legislazione sulla protezione dei dati;
 - ✓ "*Titolare del trattamento dei dati*" ha il significato attribuito nella legislazione sulla protezione dei dati;
 - ✓ "*GDPR*" o "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*" indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; e
 - ✓ "*Dati personali*": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata") e comprende i dati personali sensibili.

21 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. 231/01) DEL PRESTATORE

- 21.1 Se il Prestatore d'Opera Intellettuale si è avvalso del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come specificato nel Decreto Legislativo 231/01, il Prestatore dichiara e garantisce che tale Modello è adatto a prevenire i reati identificati dal Decreto.
- 21.2 Il Prestatore d'Opera Intellettuale accetta di informare l'Organismo di Vigilanza di Stantec in merito a qualsiasi denuncia di reato a cui si faccia riferimento nel Decreto Legislativo 231/2001 e rilevata dallo stesso ed in caso di violazione del Codice di Comportamento e/o dei protocolli denominati.
- 21.3 In caso di falsa o erronea dichiarazione del Prestatore d'Opera Intellettuale in merito al suo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo indicato nel Decreto Legislativo 231/2001 e/o nel caso in cui il Prestatore violi il Codice di Comportamento e/o i protocolli, Stantec potrà risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., tramite l'invio di una lettera raccomandata. La risoluzione dell'Contratto avrà effetto immediato a partire dalla data della ricezione di notifica della lettera raccomandata e Stantec avrà inoltre il diritto di avviare azioni legali per il rimborso dei danni.
- 21.4 Il Prestatore d'Opera Intellettuale risarcirà Stantec per qualsiasi penale o danno che potrebbe sorgere in seguito all'inadempimento delle clausole 21.1, 21.2, 21.3.

22 TITOLARITÀ DEI DIRITTI SULE PRESTAZIONI

- 22.1 Tutti i diritti in riferimento a ogni tipo di documento, disegno o lavoro prodotto per o fornito a Stantec da parte del Prestatore d'Opera Intellettuale, come parte delle Prestazioni, appartengono a Stantec.
- 22.2 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà inviare prontamente a Stantec tutti i dati e le informazioni sviluppati come parti delle Prestazioni, senza costi aggiuntivi, in versione cartacea, elettronica o in qualsiasi altro formato. Inoltre, il Prestatore accetta che Stantec non avrà alcun obbligo di pagamento finale per le Prestazioni fino al momento in cui tali dati e informazioni non saranno stati consegnati a Stantec. Il Prestatore sarà totalmente responsabile del trattamento e della protezione di tali informazioni e dati fino al momento della loro consegna a Stantec. Il Prestatore potrà conservare una copia di tali informazioni o dati per i suoi archivi soggetti alla completa conformità con le disposizioni dell'Art. 22.
- 22.3 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dichiara di non violare alcun diritto di proprietà intellettuale altrui nello svolgimento delle Prestazioni e di assumersi l'esclusiva responsabilità nel caso in cui sia accertata detta violazione, risarcendo Stantec degli eventuali danni subiti a causa di detto inadempimento.
- 22.4 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dichiara espressamente che tutti i documenti, disegni e lavori prodotti come parte delle Prestazioni Professionali, che possono essere protetti da qualsiasi legge relativa a progetti, brevetti o *copyright* o da altre norme stabilite per proteggere la proprietà intellettuale, sono stati specificatamente commissionati da Stantec e che tutti i relativi diritti di *copyright* o di altra proprietà esclusiva saranno conferiti unicamente a Stantec.
- 22.5 Con la sottoscrizione del Contratto il Prestatore d'Opera Intellettuale attribuisce e, comunque, trasferisce a Stantec la titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a qualsiasi documento, disegno o lavoro prodotto come parte delle Prestazioni Professionali sin dal momento dell'esecuzione di tali Prestazioni, e accetta di assistere Stantec, se dovesse esserne richiesto, nel perfezionamento di tali diritti, titoli ed interessi in modo appropriato – eseguito a spese di Stantec – indipendentemente dalla conclusione del Contratto.
- 22.6 Stantec godrà del diritto illimitato di trasferire al Cliente Finale, ad utilizzo e beneficio del medesimo, la proprietà di qualsiasi documento, disegno o risultato di qualsiasi lavoro prodotto per o fornito a Stantec da parte del Prestatore d'Opera Intellettuale in seguito alle Prestazioni Professionali.

23 INDENNIZZO

- 23.1 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà indennizzare, manlevare e tenere indenne Stantec e il Cliente e i rispettivi direttori, funzionari, agenti e dipendenti da e contro qualsiasi responsabilità, pretesa, causa legale, perdita, multa, penale convenzionale (ivi incluse quelle previste dal Contratto Principale), danno, costo e spesa, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione alcuna, le spese legali e i costi giudiziari conseguenti o comunque connessi allo svolgimento delle Prestazioni o degli obblighi del Prestatore previsti dal Contratto. L'obbligo imposto dalla presente clausola al Prestatore d'Opera Intellettuale non sarà in alcun modo limitato da alcuna restrizione relativa all'importo o al tipo di assicurazione stipulata dal Prestatore.

24 ASSICURAZIONE

- 24.1 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà attivare e mantenere in essere durante tutto il periodo di esecuzione delle Prestazioni le polizze assicurative di seguito elencate che dovranno essere stipulate secondo massimali proporzionati all'importo delle Prestazioni:
- ✓ Responsabilità Civile Professionale (RCP)
 - ✓ Responsabilità Civile Terzi (RCT). In particolare, tale polizza dovrà coprire eventuali danni a Stantec ed ai terzi che dovessero derivare da una non corretta esecuzione delle Prestazioni e conseguenti perdite patrimoniali, spese per limitare i danni e le conseguenze dei difetti nell'esecuzione delle Prestazioni, danni per interruzioni o sospensioni delle Prestazioni medesime. Detta polizza dovrà essere valida anche in caso di colpa grave e/o dolo, delle quali il Prestatore deve rispondere a norma di legge.
- 24.2 Tutte le polizze assicurative del Prestatore d'Opera Intellettuale dovranno essere concluse con compagnie di assicurazione di primaria importanza o comunque di gradimento di Stantec. Stantec si riserva di approvare i contenuti della polizza e di richiederne l'adeguamento, nel caso in cui non la ritenesse adeguata alle Prestazioni da svolgere.
- 24.3 Il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà dare prova dell'avvenuto pagamento dei premi e trasmettere i documenti comprovanti il rinnovo e/o la proroga delle polizze di cui sopra. Il Prestatore s'impegna, inoltre, fin da ora a non apportare alcuna modifica alle polizze, senza il preventivo consenso di Stantec.
- 24.4 In ogni caso, il Prestatore d'Opera Intellettuale sarà tenuto a comprovare documentalmente l'adempimento dei propri obblighi assicurativi di cui al presente Art. 24, mediante consegna dei relativi certificati di assicurazione in originale, prima di iniziare l'esecuzione delle Prestazioni.

25 ORDINI DI VARIANTE

- 25.1 Stantec avrà facoltà di disporre varianti delle Prestazioni comunicando al Prestatore d'Opera Intellettuale un apposito Ordine di Variante nel quale saranno specificate le modifiche alle Prestazioni originarie. I cambiamenti possono avvenire sotto forma di alterazioni, cancellazioni o aggiunte alle Prestazioni originarie e potrebbero rispecchiare un cambiamento nelle Prestazioni descritte nel Contratto o qualsiasi altra modifica ritenuta opportuna da Stantec.
- 25.2 Stantec potrebbe, in qualsiasi momento ed a propria assoluta discrezione, sospendere in tutto o in parte l'esecuzione delle Prestazioni per un periodo di massimo 90 giorni comunicando al Prestatore d'Opera Intellettuale un apposito Ordine di Variante. Il Prestatore dovrà immediatamente interrompere lo svolgimento delle Prestazioni fino al momento in cui Stantec non darà istruzioni al Prestatore di riprendere le Prestazioni. Il Prestatore dovrà adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare la salvaguardia di prestazioni già svolte, oltre ad effettuare qualsiasi altra operazione aggiuntiva indicata da Stantec.

- 25.3 Una volta ricevuto l'Ordine di Variante, il Prestatore d'Opera Intellettuale dovrà immediatamente aderire alle disposizioni dello stesso e, a partire da quel momento, dovrà svolgere le Prestazioni Professionali sulla base di quanto riportato nell'Ordine di Variante. Il Prestatore non sarà autorizzato ad effettuare alcuna modifica alle Prestazioni Professionali, previste da ciascun Ordine, che non sia stata previamente approvata tramite l'emissione di un documento scritto da parte di Stantec.
- 25.4 Gli Ordini di Variante definiranno, oltre alla descrizione delle Prestazioni Professionali anche gli eventuali compensi necessari ad eseguire la variante e le modalità con cui verranno corrisposti. Eventuali riduzioni delle Prestazioni Professionali potranno naturalmente comportare una riduzione dei compensi ed eventualmente delle tempistiche di corresponsione degli stessi. Ogni variazione dovrà comunque essere oggetto di accordo tra le Parti.

26 VARIE ED EVENTUALI

- 26.1 **Legislazione vigente:** La validità, la costruzione e l'esecuzione del Contratto e tutte le controversie tra le Parti derivanti dallo stesso o da qualunque altra questione ad esso relativa anche se non dallo stesso contemplata, saranno regolate dalla legge italiana.
- 26.2 **Cessione del Contratto:** Il Prestatore d'Opera Intellettuale non potrà trasferire, cedere o subappaltare nessuno dei suoi diritti od obblighi descritti in questo Contratto senza prima aver ricevuto il consenso scritto di Stantec. In ogni caso in cui il Prestatore assegni, deleghi o subappalti qualsiasi diritto od obbligo previsto dal Contratto, il Prestatore sarà comunque pienamente responsabile per il corretto adempimento del Contratto. I termini e le condizioni dei subappalti o degli incarichi del Prestatore specificati ed autorizzati nell'incarico conferito al Prestatore dovranno richiedere come minimo che il subfornitore o l'assegnatario rispetti tale incarico, salvo diverse indicazioni autorizzate per iscritto da Stantec.
- 26.3 **Contratto:** Il Contratto, inclusi i relativi allegati, rappresenta l'intero Incarico e la piena intesa tra le Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce tutti i precedenti accordi, intese, negoziazioni, rappresentanze e discussioni delle Parti, siano essi verbali o scritti, relativi a tale oggetto.
- 26.4 Nessuna clausola del Contratto è intesa o dovrà essere interpretata nel senso di stabilire o creare un rapporto di agenzia, partnership, joint venture o altra stabile relazione tra le Parti.